

Legge regionale 26 settembre 1995 , n. 39 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 85

(Interventi per la pesca marittima e l'acquacoltura)(programma 3.2.5.)

1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1995.
3. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'anno 1995.
4. Il predetto onere di lire 30 milioni fa carico al capitolo 7670 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 30 milioni per l'anno 1995.